



AZIENDA SPECIALE PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
Camera di Commercio Catanzaro

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

E' costituita dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro (in appresso denominata Camera di Commercio) ai sensi dell'art.32 del R.D. 30 settembre 1934 n.2011, e dell'articolo 2, comma 2, della legge n.580/93, una Azienda Speciale denominata "PROMOCATANZARO".

L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio di Catanzaro e può istituire sedi operative nel territorio provinciale.

Articolo 2 - Scopi

L'Azienda che ha lo scopo di favorire e stimolare lo sviluppo delle attività imprenditoriali della provincia di Catanzaro, si prefigge le seguenti finalità:

- a) svolgere attività di formazione professionale e imprenditoriale anche per la creazione di nuove imprese piccole e medie con particolare attenzione alle esigenze dell'imprenditore e dei quadri Aziendali, collaborando anche con le strutture e le esperienze esistenti nel campo della formazione.
- b) costituire un supporto per le piccole e medie imprese al fine di favorire l'accesso alla innovazione tecnologica di processo e di prodotto, nonché per raggiungere l'ottimale utilizzo delle risorse e dei fattori produttivi, attraverso sia interventi di analisi e diagnosi dei bisogni sia di orientamento consulenziale.
- c) prestare la propria collaborazione alle piccole e medie imprese per l'individuazione dei concreti fabbisogni in termini di:
 - organizzazione e gestione finanziaria;
 - acquisizione di nuove quote e/o settori di mercato;
 - partnership locali e accordi di interscambio con imprese contigue sia a livello locale che nazionale e internazionale;
- d) costituirsi come supporto informativo e conoscitivo per la creazione di nuove imprese e nuove opportunità, elaborando studi, statistiche ed altri elementi di conoscenza della situazione del mercato territoriale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ad area in via di sviluppo o in cui sia in via di formazione un tessuto che presenta occasioni di sviluppo e di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese;
- e) valorizzare e promuovere i prodotti e i servizi dell'economia locale, favorendo la loro diffusione anche mediante fiere, mostre mercati, mission e altro, nonché assumendo ogni iniziativa utile per l'accertamento e l'incremento della qualità dei prodotti e dei servizi;
- f) promuovere, ove ritenuto utile, forme associative e consortili tra le piccole e medie imprese operanti nel territorio provinciale di Catanzaro;
- g) operare in sinergia con Enti e Istituzioni, pubbliche e private, di servizio, progettazione, studi e ricerche.

L'Azienda, direttamente o su delega della Camera di Commercio, può istituire e gestire laboratori metrologici e di tarature per qualunque tipo di grandezza fisica, anche tramite accreditamento del SIT – Servizio di Taratura in Italia - , può svolgere attività di metrologia legale e rilasciare certificazioni di conformità delle strumentazioni tecniche utilizzate da altri Enti pubblici o da soggetti privati; può altresì svolgere attività di laboratorio e di prove ai fini del rilascio della certificazione di qualità di prodotti agro-alimentari e non.

L'Azienda persegue finalità di interesse pubblico senza scopi di lucro, e la sua istituzione si inquadra nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale propri della Camera di Commercio, e nell'interesse esclusivo dello sviluppo del sistema produttivo, culturale e sociale del territorio.

Per il perseguimento dei fini sopra descritti, l'Azienda potrà partecipare a progetti nazionali, comunitari e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio. Essa potrà, inoltre, stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione o altri organismi pubblici o privati.

Articolo 3 - Organi e durata del mandato

Organi dell'Azienda sono:

- a) Il Presidente ;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Tutti gli organi collegiali durano in carica 3 anni e scadono, comunque, in coincidenza degli organi camerali; i relativi poteri sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi.

I membri elettivi sono rieleggibili.

In caso di cessazione dell'incarico di membri per motivi diversi dallo scioglimento dell'organo, il Presidente dell'Azienda avvia le procedure per la reintegrazione della collegialità.

Articolo 4 - Presidente

Il Presidente dell'Azienda Speciale è lo stesso Presidente della Camera di Commercio o altro componente del Consiglio da questi proposto e nominato dalla Giunta Camerale.

Il Presidente detiene la rappresentanza legale dell'Azienda anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e le presiede regolandone lo svolgimento; svolge gli adempimenti necessari per il funzionamento dell'Azienda e quelli conseguenti alle deliberazioni del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio, con obbligo di sottoporli alla ratifica dello stesso alla prima riunione utile.

Articolo 5 - Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nominato dalla Giunta Camerale tra i componenti della Giunta o del Consiglio Camerale si compone di 5 membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente, quest'ultimo nominato dallo stesso Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre componenti ed in caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario dell'organo sono svolte dal direttore dell'Azienda Speciale.

Articolo 6 - Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Azienda con i poteri indicati dal presente statuto e nei limiti degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione e dal budget.

In particolare il Consiglio:

- a) redige ed approva il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio e li trasmette, corredati di dettagliate relazioni illustrative, agli organi camerali;
- b) approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda e quelli relativi alle gestioni di

servizi eventualmente assunti;

- c) determina la dotazione organica del personale dell'Azienda, definendo nel bilancio le risorse destinate al trattamento economico del personale e stabilisce i fabbisogni occupazionali annualmente necessari;
- d) delibera sui programmi, sulle attività e sugli interventi da realizzare utilizzando, previa verifica della copertura finanziaria, le relative risorse destinate in bilancio.

Articolo 7 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in conformità alle esigenze dell'Azienda, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione da spedire 5 giorni prima della stessa; in caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con telegramma, da spedire 24 ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei consiglieri, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e sono immediatamente esecutive tenuto conto della necessaria capienza di bilancio.

Articolo 8 - Collegio dei Revisori dei Conti.

L'amministrazione dell'Azienda è controllata da un collegio di revisori dei conti composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero competente, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero di controllo contabile, oggi Ministero dell'Economia e Finanze, e uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione.

I revisori dei Conti possono partecipare, se invitati, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e durano in carica quanto l'organo di amministrazione. I Revisori dei conti supplenti, anche in presenza degli effettivi, possono, se invitati, partecipare senza diritto di voto, all'attività del medesimo.

I revisori esercitano il controllo sulla gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- a) controllare collegialmente la gestione dell'Azienda almeno una volta ogni tre mesi riscontrandone la consistenza di cassa, i valori dei titoli di proprietà, dei depositi e di quelli a custodia;
- b) verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c) vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- d) esaminare i bilanci preventivi e di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

Articolo 9 - Direttore dell'Azienda

Il Direttore dell'Azienda è il Segretario Generale o altro Dirigente, o eventualmente funzionario camerale, nominato dalla Giunta Camerale su indicazione del Segretario Generale stesso; il Direttore è responsabile della gestione amministrativa e contabile dell'Azienda di cui dirige gli uffici, espleta le funzioni di capo del personale e ne regola l'organizzazione; esegue i provvedimenti adottati dagli organi statutari, secondo il principio della separazione dei poteri tra organi di indirizzo e organi di gestione di cui al D.Lgs 165/2001.

Articolo 10 – Personale

Per l'espletamento dei suoi compiti, per il raggiungimento dei fini statutari e nei limiti della programmazione dei fabbisogni annualmente determinati dalla Giunta Camerale, l'Azienda, nell'ambito della dotazione organica predefinita e compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, può avvalersi, ricorrendo anche a procedure di evidenza pubblica:

- a) di personale di ruolo camerale anche a tempo parziale;
- b) di personale dotato di professionalità specifica da assumere a tempo indeterminato e/o determinato con il contratto di diritto privato, sulla base del "C.C.N.L. dei dipendenti di aziende del terziario – distribuzione e servizi" o ricorrendo ad altre forme di lavoro flessibile, nei limiti di un contingente prefissato da stabilire con provvedimento del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Camerale;
- c) di consulenti per la trattazione di specifici problemi;
- d) della collaborazione, previa autorizzazione della Giunta della Camera di Commercio, di personale camerale che può essere retribuito, secondo le modalità previste dalla legge ed in base ad accordi tra le parti.

Articolo 11- Indennità e gettoni di presenza

Al Presidente dell'Azienda e ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti viene riconosciuta una indennità di funzione così come prevista dai vigenti decreti, rapportato al compenso spettante al Presidente della Camera di Commercio capoluogo di Regione.

Ai componenti gli organi statutari è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sempre così come previsto dalla normativa vigente.

Articolo 12 - Entrate dell'Azienda

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) contributi ordinari e/o straordinari della Camera di Commercio e di altri organismi pubblici e privati;
- b) proventi da progetti e/o per le prestazioni di servizi per conto di organismi pubblici e privati nonché qualunque ogni altra entrata derivante da lasciti, donazioni, simili e quant'altro.

Articolo 13 - Bilanci

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio sono redatti dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, conformemente a quanto previsto dal Regolamento di contabilità delle Camere di Commercio di cui al DPR 254/2005, in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Camerale quale allegati ai bilanci della Camera di Commercio ed al fine di adottare le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano delle perdite della gestione Aziendale

Articolo 14 - Patrimonio

Del patrimonio faranno parte gli utili conseguiti e riportati a nuovo in seguito a delibera del Consiglio camerale.

L'Azienda inoltre potrà ricevere donazioni.

Articolo 15 - Servizio cassa e documenti contabili

Il servizio cassa è espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di tesoreria per la Camera di Commercio, ed è regolamentato previa apposita convenzione.

Le riscossioni ed i pagamenti sono effettuati tramite reversali d'entrata e mandati di pagamento firmati in forma congiunta dal contabile e dal Direttore dell'Azienda o in sua assenza o impedimento da un suo delegato.

Articolo 16 - Scioglimento del consiglio

Nell'eventualità si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, la Giunta della Camera di Commercio, con proprio atto deliberativo, potrà determinarne l'immediato scioglimento, provvedendo, contestualmente, alla nomina del nuovo organismo o, in caso di impossibilità, di un commissario per un periodo di tempo determinato.

Articolo 17 - Cessazione dell'Azienda Speciale

L'Azienda può essere liquidata in qualsiasi momento con provvedimento motivato della Giunta della Camera di Commercio; in tal caso la Camera subentra in tutti i rapporti dell'Azienda ad esclusione di quelli con il personale assunto direttamente dall'Azienda a vario titolo e nelle diverse forme.

Articolo 18 - modificazioni dello statuto

Il presente statuto potrà essere modificato dalla Giunta Camerale, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda stessa.

Articolo 19 - Regolamento di esecuzione

Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento di esecuzione del presente statuto che disciplina le procedure per il funzionamento dell'Azienda e per l'esecuzione degli atti amministrativi in base a quanto stabilito con decreto M.I.C.A. n. 254/2005 ed eventuali sue modificazioni ed integrazioni.

Articolo 20 - Vigilanza dell'Ente camerale

La Giunta Camerale esercita la vigilanza sull'attività gestionale dell'Azienda accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi strategici ed il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale.